



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA TOSCANA E MARCHE

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “*Codice della Protezione Civile*”;
- VISTE** le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di *dichiarazione dello stato di emergenza* del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, per le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- VISTE** le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di *dichiarazione dello stato di emergenza* del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, per la regione Emilia-Romagna;
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile*” e, in particolare:
- **l’articolo 20-bis, commi 1 e 2**, secondo cui le misure di ricostruzione pubblica si applicano ai territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ricompresi nell’allegato 1 al medesimo



decreto-legge, nonché a quelli delle tre regioni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché, limitatamente alla regione Emilia-Romagna, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024;

- **l'articolo 20-bis, comma 1-bis**, che stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata *“si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice”*;
- **l'articolo 20-ter, comma 1**, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per il coordinamento delle misure di ricostruzione pubblica e privata nei territori di cui sopra;
- **l'articolo 20-ter, comma 7, lettera b)**, che stabilisce che il Commissario straordinario *“definisce, con una o più ordinanze, la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e), ovvero nelle contabilità speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis”*;
- **l'articolo 20-ter, comma 7, lettera c)**, in base al quale il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali appositamente istituite e anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualità di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza, al **punto 1)**, *“ai fini di quanto previsto dall'articolo 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate”*, al **punto 2)**, *“coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi”* e, al **punto 3)**, *“coordina la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo”*;
- **l'articolo 20-ter, comma 9**, secondo cui il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei *Presidenti delle Regioni interessate in qualità di sub-commissari, i quali provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*

sexies e 20-septies, nonché al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali;

- **l'articolo 20-quinquies**, che, al comma 4, stabilisce che *“al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis”* sulla quale sono disponibili le risorse finanziarie destinate all'attuazione delle misure di ricostruzione pubblica e privata;
- **l'articolo 20-sexies**, comma 1, lettera a), punto 3) prevede che, tra i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, sempre nell'ambito delle misure di ricostruzione privata, include anche gli *“interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti”*, individuando, quindi, uno specifico ambito operativo che può integrare interventi di ricostruzione privata e pubblica, da disciplinare mediante ordinanze;
- **l'articolo 20-sexies**, che nell'ambito delle misure di ricostruzione privata, all'articolo 1, comma 1, lettera f-bis) dispone che *“ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, uno o più con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, prevede a: [...] f-bis) prevedere apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate. Le commissioni tecniche straordinarie di cui alla presente lettera esaminano i casi segnalati e formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticità rilevate al Commissario straordinario, che può adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticità della situazione. Ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”*;
- **l'articolo 20-octies**, comma 4, che stabilisce che *“tra le attività cui il Commissario straordinario è chiamato a svolgere nell'ambito delle misure di ricostruzione pubblica prevede anche la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti aventi la finalità di individuare “con specifica motivazione, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziato allo scopo, gli interventi, anche già approvati ai sensi del primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità, all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8,*

un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari?”;

- **l'articolo 20-decies**, che disciplina la “*gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*” rinviando alla redazione di un apposito piano che “*può, altresì, operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformità alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facoltà derogatorie previste dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente*” e dispone, infine, che “*le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono efficaci, nei territori interessati, fino al termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis*” del medesimo decreto-legge”;

VISTO

l'articolo 1, comma 604 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” ha previsto che “*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è prorogato al 31 dicembre 2026;*

DATO ATTO

che le richiamate disposizioni e, in particolare, quelle contenute negli articoli 20-sexies, in materia di ricostruzione privata, e 20-octies, in materia di ricostruzione pubblica, devolvono ad apposite ordinanze speciali, la soluzione di criticità particolari, anche puntuali, che coinvolgano profili afferenti ai due distinti processi di ricostruzione, definendone, con riferimento ai casi di specie, opportune misure integrate, eventualmente corredate da appositi e peculiari quadri derogatori, debitamente motivati, afferenti sia la normativa ordinaria interessata, sia le stesse disposizioni attuative contenute nelle ordinanze commissariali di volta in volta interessate;

VISTE

le ordinanze commissariali adottate per disciplinare l'attuazione delle misure di ricostruzione pubblica e privata sotto i diversi profili;

VISTA

la determina commissariale n. 145 del 31 agosto 2025 con la quale, ai fini di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate e, in particolare, allo scopo di poter procedere all'approfondimento delle situazioni di particolare complessità per le quali potrebbe richiedersi l'adozione di apposite ordinanze speciali, acquisite le richieste designazioni, è stata costituita la prevista Commissione tecnica straordinaria per l'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna, definendone una composizione variabile, comprensiva di rappresentanti permanenti, coinvolti, in ragione del raggio di competenza dell'Ente di appartenenza, in tutti i casi in cui la commissione sarà chiamata a pronunciarsi in relazione a situazioni insorte nell'ambito del territorio regionale, e rappresentanti specifici, da coinvolgere caso per caso in ragione dei territori precipuamente interessati e delle criticità

rappresentate, integrando e completando, relativamente allo specifico contesto, la composizione della commissione rispetto alle competenze necessarie per l'individuazione della soluzione alle criticità segnalate;

VISTA

la nota prot. n. 3796 del 22 luglio 2025, con la quale il Sindaco del Comune di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, ha richiesto l'attivazione della citata Commissione tecnica straordinaria in relazione alle particolari criticità connesse con gli interventi di ricostruzione pubblica e privata nella frazione di Traversara, gravemente colpita dagli eventi verificatisi nel mese di settembre del 2024, segnalando, in particolare, che le tematiche da porre all'attenzione dei lavori della commissione sono il piano delle demolizioni, l'organizzazione del "cantiere unico" per le demolizioni ed il ripristino dei servizi;

VISTA

la determina commissariale n. 148 del 3 settembre 2025 con la quale, all'esito della richiamata richiesta del Sindaco del Comune di Bagnacavallo, la suindicata Commissione tecnica straordinaria costituita in data 31 agosto 2025 è stata integrata provvedendosi all'individuazione dei rappresentanti specifici designati, in relazione alle criticità rilevate in relazione al contesto territoriale della frazione di Traversara, in Comune di Bagnacavallo, nella provincia di Ravenna, designati, rispettivamente, dal Comune di Bagnacavallo e dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna e, si è stabilito che il termine di 45 giorni per la conclusione delle attività decorresse dalla data di pubblicazione della medesima determina sul sito istituzionale del Commissario, avvenuta in data 03 settembre 2025;

VISTE

le seguenti ordinanze commissariali, adottate in attuazione di quanto previsto dalle citate disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023:

- **Ordinanza commissariale n. 53 del 7 settembre 2025**, con la quale sono state disciplinate le disposizioni in materia di delocalizzazione attuative delle specifiche previsioni del citato decreto-legge n. 61 del 2023, prevedendo, in particolare, che le demolizioni degli edifici privati da delocalizzare siano effettuate a cura dell'Amministrazione comunale competente, per essere poi rimborsate dalla struttura commissariale, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023 finalizzate alle misure di ricostruzione privata;
- **Ordinanza commissariale n. 56 del 19 gennaio 2026** con la quale è stata adottata la strategia di intervento per il nucleo abitato della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo (Ravenna), contenente interventi integrati di ricostruzione pubblica e privata, prevedendo, in particolare, che le demolizioni degli edifici privati da delocalizzare siano effettuate a cura dell'Amministrazione comunale unitamente a quelle degli edifici da ricostruire in sito, queste ultime da eseguirsi in vece dei soggetti privati proprietari, e siano rimborsate dalla struttura commissariale, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023 finalizzate alle misure di ricostruzione privata;
- **Ordinanza commissariale n. 57 del 31 gennaio 2026** con la quale è stato approvato il Piano speciale di ricostruzione;

- **Ordinanza commissariale n. 60 del 5 maggio 2026** concernente l'aggiornamento della disciplina per la richiesta e la concessione dei contributi per la delocalizzazione degli immobili ad uso residenziale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ai sensi dell'art. 20-sexies, commi 3-bis, 3-bis1, 3-bis2, 3-ter e 3-quater del decreto-legge n. 61/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59;

RICHIAMATO	in particolare l'Art. 1, comma 1, lett. a), punto iii) della Ordinanza n. 56/2026 che affida al Comune di Bagnacavallo l'attuazione di un piano per il cantiere unico delle demolizioni ;
DATO ATTO	che per tale attività è stato previsto, sulla base delle preliminari valutazioni svolte dalla Commissione Tecnica Straordinaria, un limite massimo di spesa pari a euro 660.000,00 , rinviando alla fase attuativa l'individuazione di dettaglio degli immobili su cui intervenire e delle relative modalità esperite le necessarie intese con i proprietari o gli aventi titolo;
VISTO	l'Art. 4 dell'Ordinanza n. 56/2026, il quale stabilisce che la copertura finanziaria per tale intervento è assicurata a valere sulle risorse assegnate per la ricostruzione privata di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61/2023 e s.m.i.;
VISTA	la relazione esplicativa (Allegato A all'Ordinanza 56/2026) che costituisce parte integrante della strategia di intervento;
VISTA	la determina commissariale n. 202 del 12 maggio 2026 che definisce le procedure per la richiesta di rimborso e la rendicontazione delle spese sostenute dalle Amministrazioni comunali, ivi comprese le rispettive forme di unione o associazione, per l'esecuzione delle attività di demolizione di edifici adibiti a uso produttivo o residenziale da delocalizzare, nonché le procedure per il rimborso di tali spese a cura della struttura commissariale;
RICHIAMATO	in particolare, l'art. 5 della sopra citata determina, che prevede che <i>qualora, successivamente all'adozione della determina di concessione del contributo di cui all'articolo 2, comma 3, subentri l'esigenza di adeguare il contributo per sopraggiunte esigenze derivanti da aumento dei prezzi, revisione del progetto originario o riformulazione dei relativi conteggi, l'Amministrazione comunale presenta istanza di adeguamento del contributo già concesso</i> ;
VISTE	le comunicazioni, assunte agli atti della struttura commissariale rispettivamente con prot. nn. 3820 del 24 aprile 2026 e 4222 del 7 maggio 2026 , con cui il Comune di Bagnacavallo ha trasmesso il piano del <i>Cantiere unico delle demolizioni</i> , definito a seguito dei necessari approfondimenti tecnici, corredato da relazione generale, computo metrico estimativo e quadro economico complessivo, rappresentando la necessità di adeguare il contributo previsto con l'OCS n. 56/2026 con una integrazione di importo pari ad euro 140.000,00 fino alla concorrenza dell'importo pari ad euro 800.000,00 ;
RITENUTO	di riconoscere al Comune di Bagnacavallo il contributo richiesto per un importo pari a 800.000,00 , per l' attuazione del Cantiere unico delle demolizioni , a valere sulle risorse assegnate per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023 e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio CURCIO, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario Straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2026, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 5 febbraio 2026, al n. 385, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio CURCIO, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato fino al 31.05.2026 nel ruolo di Commissario Straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;
- VISTO** il decreto n. 89 in data 24 giugno 2025 relativo al conferimento dell'incarico di Vicecommissario all'ing. Gianluca Loffredo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, co. 2-ter, del D.L. n. 61/2023 e s.m.i., con particolare riferimento al par. 3. del citato decreto;
- VISTA** la determina Rep._DE1_18/02/2026.0000051.I con la quale il Commissario Straordinario ha delegato, in favore del Vicecommissario, dei Responsabili delle Aree e dei Dirigenti dei servizi e unità della struttura la firma di specifici atti attinenti ai settori di attività cui sono preposti;

DETERMINA

1. In attuazione della strategia integrata approvata con Ordinanza Commissariale n. 56/2026, per l'attuazione del **Cantiere unico delle demolizioni** nella frazione di Traversara nel Comune di Bagnacavallo, è concesso al Comune di Bagnacavallo, la somma complessiva di **euro 800.000,00** (euro ottocentomila/00) a titolo di contributo per le attività di demolizioni connesse al cantiere unico, la cui spesa dovrà essere rendicontata in ossequio a quanto previsto dalla Determina Commissariale n. 202 del 12.05.2026;
2. Il contributo è posto a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, di cui all'art. 20-quinquies del D.L. 61/2023 e s.m.i. e secondo quanto stabilito nella richiamata Determina Commissariale n. 202 del 12.05.2026 all'art. 3 comma 2..
3. L'erogazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - **richiesta di un acconto nella misura del 40%** dell'importo del contributo assegnato, alla concessione del medesimo;
 - **richiesta di una seconda erogazione, a titolo di ulteriore acconto, nella misura del 40%** dell'importo del contributo assegnato, al raggiungimento di uno stato di avanzamento complessivo finanziario dell'intervento, per lavori e servizi, contabilizzato, liquidato e quietanzato pari ad almeno l'80% del primo acconto;
 - **richiesta di saldo finale, fino ad un ulteriore 20%** dell'importo del contributo assegnato, a seguito dell'effettivo pagamento di tutte le spese previste nel quadro economico a consuntivo dell'intervento, con riferimento a tutte le obbligazioni giuridiche per forniture, servizi e lavori perfezionate per l'esecuzione dell'intervento,

comprese le spese per espropri, incentivi per le funzioni tecniche e ulteriori oneri connessi alla realizzazione dell'intervento stesso, oltre le somme per gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 come disciplinati nel già menzionato art. 3 comma 2.

4. Si dà atto che, per l'esecuzione del Cantiere unico, si applica il quadro derogatorio specifico di cui all'Ordinanza commissariale n. 56/2026, oltre che il quadro derogatorio previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza commissariale n. 57/2026.
5. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi del d.lgs. 33/2013.
6. Copia del presente provvedimento verrà trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al comune di **Bagnacavallo**, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Gianluca Loffredo

La Direttrice dell'Area Tecnica
Rita Nicolini